

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. ..., letti gli atti depositati;

Osserva:

... propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di ... n. ..., depositata il ..., con la quale - in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento e conseguente cartella di pagamento per IVA - IRPEF - IRAP per l'anno 2002 adottato a seguito di risposta a questionario - la Commissione ha ritenuto che l'accertamento non fosse basato solo sugli studi di settore, avendo l'Agenzia tenuto presente - nella ricostruzione del reddito - i proventi derivanti dal contributo della società ... e le quote di ammortamento non risultanti in contabilità oltre a costi non inerenti.

D'altronde, il contribuente non aveva comprovato né che il reddito dichiarato corrispondesse a quello effettivo né che gli studi di settore (la cui applicazione era stata integrata da una precisa rilevazione analitica dei condomini di cui il contribuente risultava amministratore) non potessero trovare applicazione nella fattispecie.

Il ... ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi.

L'Agenzia non si è costituita.

Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c..

Il motivo di ricorso (rubricato come "Insufficiente e carente motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5") appare inammissibile perché è connotato dal difetto del requisito di autosufficienza.

Nel censurare la decisione del giudice di appello per avere ommesso di esaminare la "ampia documentazione" prodotta in giudizio (i verbali dei condomini amministrati da cui si dovrebbe desumere ciascun singolo compenso attribuito al contribuente) la parte ricorrente non solo non ha specificato dove e quando queste produzioni sarebbero state effettuate, ma non ha neppure descritto specificamente (e con dettaglio delle risultanze di detti verbali) quali sarebbero i diversi esiti a cui avrebbe dovuto giungere la verifica del giudicante se avesse tenuto conto del contenuto di tali asserite produzioni.

A tutto ciò la parte ricorrente avrebbe dovuto essere assolvere con modalità peculiarmente rigorose, alla luce delle considerazioni contenute nella sentenza impugnata dove si dice

proprio che “il contribuente si limita ad affermazioni del tutto generiche ed astratte, senza fornire alcun valido elemento di prova”. In difetto di ciò non resta che concludere nei termini di cui si è detto.

Con il secondo motivo di ricorso (improntato alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d) *bis*) la parte contribuente si duole che il giudicante abbia ritenuto che la metodologia di accertamento non fosse di genere “induttivo puro”, per quanto l’Agenzia avesse effettuato una ricostruzione completamente automatica e basta sulla media dei compensi per l’anno verificato.

Il motivo, oltre che inammissibile per l’omessa autosufficiente ricostruzione del contenuto del provvedimento impositivo ai fini della vaglio della natura della metodologia ricostruttiva, appare anche evidentemente infondato.

Si è già detto, riassumendo il contenuto della motivazione del provvedimento impugnato, che l’Amministrazione ebbe a considerare non solo i dati analitici relativi al “contributo della società ... e le quote di ammortamento non risultanti in contabilità oltre a costi non inerenti” ma anche che l’Amministrazione tenne conto dei ciascuno dei condomini amministrati, sicché l’unico dato induttivamente ricostruito risulta essere quello del compenso medio per ciascun incarico di amministrazione, a contrasto del quale non avrebbe potuto mancare al contribuente la maniera per dare analiticamente conto dei redditi effettivamente percepiti. In ultimo, egualmente inammissibile appare il terzo motivo di impugnazione, nel quale non sono specificamente indicate le norme di legge la cui violazione costituisce il vizio su cui la censura si fonda.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 10 settembre 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro ... oltre spese prenotate a debito.